

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1954

(14<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (554) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 171, 184, 185, 186, 187
BANFI . . . . .	174, 177, 184
CARISTIA, <i>relatore</i> . . . . .	171, 178, 187
CERMIGNANI . . . . .	176
CONDORELLI . . . . .	177
DONINI . . . . .	186, 187
GIARDINA . . . . .	184, 187
MARTINO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	173, 178, 180, 185, 186, 187
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE . . . . .	173, 180
RUSSO Luigi . . . . .	177

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lambertini, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti B'anco.

*Interviene altresì il Ministro della pubblica istruzione Martino.*

LAMBERTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (554)** (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARISTIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, credo che il progetto, approvato dalla VI Commissione dell'altro ramo del Parlamento, e che viene ora sottoposto al nostro esame, ci troverà, nelle sue linee fondamentali, d'accordo, perchè tende ed eliminare inconvenienti più volte lamentati dentro e fuori il mondo universitario; inconvenienti che hanno determinato l'opportunità di apportare alcune modifiche all'ordinamento attuale.

Non insisterò sui precedenti legislativi, ai quali, d'altronde, accenna, sobriamente ma sufficientemente, la relazione al progetto ministeriale.

Mi limiterò soltanto, per amore di brevità, ad alcune considerazioni che mi sono state suggerite dal testo approvato dalla Camera dei deputati e che verrò esponendo, seguendo lo stesso ordine delle norme articolate.

Mi permetterò, prima di tutto, di notare una certa incoerenza della quale era immune

il testo ministeriale e che mi sembra, invece, manifesta in quello che andiamo discutendo. Giacchè mentre il primo fissa il principio accolto dalla legislazione pre-fascista, che affidava alle varie Facoltà il compito di eleggere i membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, il secondo comincia con l'affermare lo stesso principio che viene poi però manifestamente vulnerato con l'articolo 4, che chiama a far parte di esse Commissioni un quinto membro designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ma andiamo per ordine.

Con l'articolo 2 si concede il diritto di votare anche ai professori di ruolo e fuori ruolo, titolari in altre Facoltà, della disciplina a concorso e di discipline affini. Credo che non vi sia nulla da obiettare per la prima parte, mentre potrebbe sorgere qualche dubbio sulla determinazione del concetto di affinità, sul quale si è tutt'altro che concordi; tanto più che la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione non è ancora riuscita, a quanto io sappia, ad emanare quel parere che si attende da un pezzo e che dovrebbe eliminare — almeno in sede amministrativa — ogni dubbio.

Il carattere innovativo del progetto è indicato dall'articolo 3, il quale vieta espressamente che possano venir compresi nella designazione i nomi di quei professori che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia. Lo scopo di questa disposizione è evidente: vietare, nei limiti del possibile, che la troppo lunga permanenza per gli stessi giudici determini quella uniformità di giudizio e di tendenze che potrebbero costituire un ostacolo alla libera circolazione di altre idee e di altri metodi. Ma occorre subito aggiungere che il principio, buono in sè, incontra qualche difficoltà nella sua attuazione, giacchè implicitamente esso presuppone l'esistenza di un numero conveniente di titolari che possano di mano in mano attuare quella varietà di giudizio che si intende contrapporre a quello spesso determinato dalla circostanza che per dieci, venti o più anni le stesse persone siano chiamate a giudicare. Ora se per non poche materie si può prevedere un numero di titolari che attui il principio della rotazione, ciò è impossibile

per quelle materie poste a concorso per cui il numero dei titolari è esiguo a segno da rendere materialmente impossibile la formazione delle Commissioni giudicatrici senza ricorrere all'elezione degli stessi nomi per un tempo indeterminato.

Si potrebbe anche obiettare che, dato il numero relativamente ristretto dei professori che possono essere designati dalle varie Facoltà ed escluso il nome di quelli che hanno partecipato ai lavori dei due concorsi precedenti, i candidati riescono agevolmente a prevedere quali altri professori verranno chiamati a giudicare, prima di decidersi a partecipare al concorso.

E a tali inconvenienti forse altri si potrebbero aggiungere. Ma io penso che il principio della rotazione, salvo l'adattamento alle circostanze di fatto che oggi regolano la vita universitaria, debba, nei limiti del possibile, attuarsi, sia pure con quei temperamenti suggeriti dalla realtà attuale.

Qualche dubbio potrebbe sorgere dalla disposizione dell'articolo 4 che stabilisce di includere tra i nomi designati, oltre che gli ordinari della materia messa a concorso, ordinari di materia strettamente affine.

Affiorano qui le stesse difficoltà alle quali ho accennato in precedenza e che spero potranno essere chiarite — almeno in parte — nel corso della discussione. Durante la quale potrà vedersi se data la imprecisione, lamentata anche in questa sede, della parola « cultori della materia » non sia più opportuno ricorrere, di preferenza, a professori straordinari, per modo che il ricorso ai cultori sia fatto in casi del tutto eccezionali.

Ma non ho alcun dubbio, ed esprimo anzi il mio pieno dissenso, sulla disposizione finale dell'articolo, introdotta, non saprei dire per quali motivi, dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Propongo, quindi, il ritorno al testo del progetto ministeriale che affidava esclusivamente ai professori il compito di designare tutti i membri della Commissione. Non so, in verità, come possa giustificarsi la presenza di un membro che dovrebbe derivare la sua nomina dal Ministro della pubblica istruzione. Nè il buon andamento degli studi, nè il rispetto più elementare del principio dell'autonomia universitaria, nè giusti motivi di op-

portunità consigliano questa aggiunta al progetto ministeriale.

Mi trovano, invece, d'accordo le norme contenute negli articoli 5 e 6, in particolar modo le sanzioni relative all'attività dei Commissari che violino, comunque, in un modo o nell'altro, esse norme.

Gli ultimi articoli contengono disposizioni relative all'inizio della efficacia della legge ed alla sua pubblicazione, e anche su di esse è facile prevedere un pieno accordo.

Per quanto concerne lo spoglio delle schede e la proclamazione dei Commissari designati, che nel progetto è affidata al Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che praticamente è fatta da funzionari del Ministero, si potrebbe, non per mancanza di fiducia verso gli organi dell'Amministrazione, ma per maggiore garanzia degli interessi degli eligendi e degli elettori, come accade per le operazioni relative alle elezioni di membri delle sezioni dello stesso Consiglio, aggiungere due membri designati dagli stessi professori che hanno partecipato all'elezione e che abbiano la qualifica di professori ordinari, sia pure di altre materie.

In conclusione, mi sembra che con qualche modifica il disegno di legge al nostro esame sia degno di approvazione.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Sono favorevole, in linea di massima, al disegno di legge in esame, ma avrei qualche osservazione da fare, nel merito, su qualche articolo.

All'articolo 2, riterrei che non dovrebbe essere data facoltà al Ministro di scegliere i professori di ruolo e fuori ruolo, titolari, in altre Facoltà, di discipline affini, la cui determinazione avviene con decreto dello stesso Ministro della pubblica istruzione. Penserei che si possa continuare a fare come si è fatto fin qui, cioè che tutti i professori della stessa Facoltà abbiano diritto di esprimere il loro voto.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è così!

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Dice l'articolo: « Con i professori di cui al precedente articolo sono chiamati a votare, per ciascun

concorso, i professori di ruolo e fuori ruolo, titolari, in altre Facoltà, della disciplina a concorso e di discipline affini... ». Quali sono queste discipline affini? Sono da determinarsi con decreto del Ministro. Fin qui, invece, è stata, ad esempio, tutta la Facoltà di giurisprudenza che è intervenuta per la nomina di un ordinario ad una cattedra di giurisprudenza, come è stata tutta la Facoltà di medicina a votare, ad esempio, per un concorso ad una cattedra di chirurgia.

Vorrei che le cose continuassero in questo senso in modo che si abbia sicurezza e tranquillità circa la completa onestà delle elezioni.

Veniamo poi all'articolo 3. Mi pare un po' drastico il fatto che i professori, che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia, debbano essere esclusi dai concorsi successivi. A meno che il Ministro ritenga che non si possa fare una distinzione tra coloro i quali sono riusciti nella maggioranza, ai fini della nomina di professori di cattedre, di fronte a quelli che hanno fatto parte della minoranza. Perché altrimenti ci troveremmo di fronte a questa possibilità, che un docente che sia stato chiamato a far parte per due volte di seguito di una Commissione giudicatrice, benchè si sia trovato sempre in minoranza, non possa essere più eletto. Mi pare che questo non sia giusto.

Comunque, potremmo forse escludere, per mitigare un po' la norma, solo coloro che hanno fatto parte della Commissione giudicatrice dell'ultimo concorso per la materia.

A proposito dell'articolo 4, penso che debba essere accettato il concetto espresso dal senatore Caristia, relativo al quinto commissario designato dal Ministro della pubblica istruzione. Ritengo che l'onorevole Ministro non abbia forse considerato quanto grave sia la conseguenza di questo fatto. Se il Ministro designa il quinto Commissario, anzi lo designa prima ancora che siano avvenute le votazioni di cui al primo comma dell'articolo, dà tale un orientamento, per cui basta che due membri si riuniscano e si presentino candidati insieme e che vengano eletti già d'accordo con colui che è stato designato dal Ministro, perchè si ritorni al fatto lamentato prima e che ha dato origine alla presentazione del disegno di legge in esame.

Penserei quindi che questo comma vada soppresso e si affermi invece che il Ministro chiama a far parte delle Commissioni i cinque che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

A proposito dell'articolo 6, dove si parla della revisione dei risultati, penso che sia da accettarsi la proposta del senatore Caristia, che siano presenti anche un paio di professori della materia messa a concorso, rappresentanza che ci dà garanzia totale della onestà delle votazioni stesse.

BANFI. Vorrei innanzi tutto dire che lo spirito che anima questo disegno di legge ci trova tutti quanti consenzienti. Si tratta di rendere il più possibile efficaci e morali gli strumenti di scelta dei professori universitari; dato che, come ha detto l'onorevole Ministro, l'andamento di tutta la scuola dipende in fondo dal retto funzionamento della scuola universitaria, questo retto funzionamento costituisce il compito precipuo del nostro lavoro.

Quali sono gli inconvenienti che sono stati notati? Gli inconvenienti sono essenzialmente due: quello cioè della preformazione di una maggioranza, cui tante volte è parso intervenire anche gli stessi esaminandi del concorso, e d'altra parte la formazione di blocchi, per cui si ripetono le medesime Commissioni attraverso concorsi successivi, e si rende difficile il cammino di nuove forze che possono sorgere nella vita universitaria. Badate che dicendo questo non voglio dire senz'altro che ciò sia espressione di malcostume, di immoralità o poca scrupolosità. Sono fenomeni che avvengono normalmente e che sono anche giustificabili. È ovvio che studiosi che seguono un certo indirizzo, facciano di tutto perchè questo indirizzo prevalga. È ovvio che i maestri di una determinata scuola, avendo fiducia nei propri allievi, li portino innanzi. Si tratta non di colpire queste che sono intenzioni normali, ma di regolarle in modo che non chiudano la porta alle forze nuove che si presentano alla luce della vita universitaria. Occorre un dibattito vivace ed effettivo nelle Commissioni universitarie stesse, perchè credo che tutti noi professori universitari ci saremo purtroppo trovati in Commissioni universitarie in cui i concorsi erano già fatti prima

che ci sedessimo al tavolo. Questa è la cosa più grave, che venga meno cioè il valore della discussione, del contatto reciproco dei Commissari. Occorre invece dare a queste discussioni una importanza reale per l'esame concreto del valore e della preparazione scientifica dei candidati.

Questo disegno di legge, così come era stato presentato dal Ministro, non pretendeva di modificare molto, ma pretendeva di fornire solo alcune norme che rendessero più aperta, più libera, più capace di sentire gli impulsi di forze diverse la elezione dei Commissari e, nello stesso tempo, più responsabile la Commissione nell'esame dei candidati per la determinazione di un giudizio sugli stessi.

Da questo punto di vista non abbiamo altro che da approvare lo spirito del disegno di legge e del progetto primitivo, più di quello che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

A me sembra che il punto su cui dobbiamo fermare la massima attenzione sia l'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 4, per cui in quinto Commissario viene nominato dal Ministro. Ora ci sono molte ragioni che si oppongono ad una decisione di questo genere e la prima ragione è la tradizione universitaria, tradizione che solo il fascismo aveva spezzato. Questa tradizione è il riflesso della autonomia universitaria, che si vorrebbe negare di nuovo per ragioni che non vediamo quali possano essere.

Inoltre, autonomia universitaria significa anche democrazia all'interno dell'Università. So che la democrazia ha i suoi difetti, però nel fondo costituisce sempre una garanzia di responsabilità dei singoli individui, una garanzia di serietà e di impegno che guai se venissero a mancare nella vita scolastica universitaria.

Quindi contro la tradizione e contro lo spirito democratico, questa norma rappresenta una riesumazione di sistemi fascisti di cui non comprendiamo la ragione.

Per di più questa norma pone il Ministro (qualsiasi Ministro) in condizioni di impaccio e di difficoltà da cui, personalmente, non saprei come trarmi. Vi immaginate un Ministro della pubblica istruzione (anche se sente il parere del Consiglio superiore) che sceglie di suo arbitrio un rappresentante di tutte le materie

universitarie? Ma con quale competenza, con quali criteri e con quale indirizzo? È una responsabilità così grave che io non vedo come un Ministro potrebbe assumerla.

Dico ancora di più, che in realtà la scelta da parte del Ministro di un membro della Commissione, prima che siano scelti gli altri, fa sì che tutta quanta la elezione si orienti intorno alla elezione di quel primo e che quindi la scelta non sia più libera ma sia invece influenzata, poichè è posta, con quel primo, una certa determinata direzione.

Mi si risponderà che il Ministro sarà portato a scegliere un uomo in cui le passioni siano spente; ma questo sarebbe allora un povero imbecille, se non ha una passione, un indirizzo, una scuola da difendere. In ciascuno di noi c'è in realtà questa passione e questo indirizzo da difendere, cose che ci confortano nel nostro lavoro, se i regolamenti e le leggi mantengono queste nostre passioni entro i necessari confini di giustizia.

Per questo concordo con la opinione del relatore e del senatore Paolucci che chiedono la soppressione di questo punto e che sia restituita alla elezione dei docenti la totalità dei cinque membri della Commissione.

Ci sono in questo disegno di legge alcuni punti che sono stati notati precedentemente dai colleghi e sui quali potremmo tornare più a fondo in sede di discussione dei singoli articoli.

Per quel che riguarda l'articolo 1, vi è una disposizione che forse esigerebbe un po' di riflessione. Sono state spostate alcune simbiosi di Facoltà. Penso che se il Ministro ce ne potesse dire la ragione, le cose sarebbero più chiare.

Mi è stato fatto notare che le Facoltà di economia e commercio vengono staccate dalle Facoltà di giurisprudenza, benchè abbiano molte materie affini. Io so che si può rispondere che i professori di materie affini saranno scelti in base all'articolo 2, ma questo finisce per determinare una qualche incertezza nella formazione del corpo elettorale.

Il collega Paolucci aveva indicato, all'articolo 2, la necessità di precisare. Gli faccio notare che qui si tratta di professori della disciplina messa a concorso e di discipline affini, ma appartenenti ad altre Facoltà.

Mi pare, comunque, che una volta per sempre sia bene definire quali sono queste discipline, in modo che volta per volta non sorga da parte dell'Amministrazione l'obbligo o il diritto di designare i professori che possono votare, spostando spesso l'asse della votazione, il che può diventare anche pericoloso.

Noi oggi siamo in un sistema di vita democratico ed abbiamo nel nostro Ministro la fiducia più grande, ma quando variamo una legge lo facciamo per gli anni a venire ed abbiamo bisogno che le leggi siano garanzia della democrazia, della libertà, della indipendenza della vita universitaria.

Per quanto riguarda l'articolo 3, è ovvio che non possono far parte della Commissione i professori del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il giudicante non può essere lo stesso giudicato. Ma per quel che riguarda la seconda esclusione dei professori cioè che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia, anche io ho qualche preoccupazione in proposito, come il collega Paolucci. Perchè è vero, e ci rendiamo conto, che questo comma serve a rompere il blocco, serve ad impedire che in certe materie, in certe Facoltà una determinata maggioranza continui ad essere maggioranza attraverso gli anni. Cosa tanto più grave quando si pensi che ci sono materie per le quali i concorsi vengono indetti a distanza non di due o tre anni, ma di sette, otto, quindici anni e così via, fino ad arrivare ad alcune materie per le quali i concorsi si fanno addirittura ad una distanza di una trentina d'anni. Ragione per cui in questa esclusione noi tutti comprendiamo che c'è una ragione effettiva, una ragione seria.

Mi domando però se non possiamo accettare la proposta del collega Paolucci, cioè la esclusione di coloro che hanno fatto parte delle Commissioni non degli ultimi due concorsi per la materia, ma dell'ultimo concorso.

Mi domandavo anche un'altra cosa che sottopongo agli onorevoli colleghi, relativamente alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3; se il numero cinque qui indicato è un numero che possa essere allargato in modo da dare maggiore facilità alla votazione. Siccome la situazione varia di Facoltà in Facoltà (e qui credo che siano rappresentati

vari rami) forse dalla discussione può nascere una precisazione.

L'idea della rottura dei blocchi mediante la esclusione di coloro che abbiano già giudicato per i concorsi precedenti, mi sembra un principio che dobbiamo accettare, pur completandolo con quelle precisazioni che possono essere utili.

Ritornando all'articolo 4, non vi è dubbio, per conto mio, che dobbiamo escludere l'ultimo comma. Facendo ciò facciamo una cosa giusta e onesta per la vita democratica e per la vita universitaria e facciamo un piacere al Ministro presente e a quelli futuri, perchè li alleghiamo di una responsabilità che essi non sono certo in grado di assumere.

Credo anche io che la proposta del senatore Caristia, della presenza di due docenti universitari allo spoglio delle schede, possa essere accettata e possa essere accettata come strumento di controllo democratico, per altre ragioni che io adesso pubblicamente non dico, ma che riguardano anche la necessità che gli insegnanti stessi universitari sappiano che il loro voto è controllato dai colleghi che ne giudicano la serietà o la non serietà.

Per quel che riguarda l'articolo 6, esso è molto severo, e diremo anche molto drastico. Determina con molta chiarezza quelli che sono i doveri dei Commissari; però non sono affatto contrario a questa severità, proprio perchè penso che i Commissari, che sono eletti dai colleghi universitari, debbono avere una responsabilità non solo personale ma collegiale, rappresentano il Corpo universitario e quindi hanno il diritto di avere le proprie idee, di esporle, di sostenerle, ma hanno soprattutto il dovere di sentirsi facenti parte di una Commissione che ha di fronte alla vita universitaria una responsabilità di ordine generale. Vi sono casi di concorsi che si protraggono all'infinito perchè non si giunge ad una decisione da parte dei Commissari; casi di Commissari che danno le dimissioni per capriccio, quando i risultati non sono da loro desiderati. Sono tutti episodi che ritardano la sistemazione delle Facoltà universitarie. Sono casi cui è bene che la legge provveda perchè il Commissario, investito di tanta autorità (perchè è vera autorità quella di aprire la via alle forze giovani della scienza) senta anche la responsa-

bilità di quello che fa. Per questo penso che il divieto di declinare l'incarico durante le funzioni della Commissione sia più che giusto, a meno che non sorgano delle cause di forza maggiore, che siano effettivamente comprovate. Così penso che sia giusto che i Commissari abbiano la facoltà di redigere una relazione di minoranza insieme alla relazione di maggioranza e che la relazione di minoranza sia trasmessa al Consiglio superiore insieme agli atti del concorso stesso. E quanto all'ultimo comma, che dice che i Commissari che non ottemperino alle disposizioni dell'articolo saranno immediatamente sostituiti e non potranno essere designati a far parte delle Commissioni dei due successivi concorsi della materia, penso che questa disposizione, benchè suoni drastica e severa, costituisca però per i professori universitari stessi una garanzia, costituisca per i professori universitari, che sentono veramente le loro responsabilità, la sicurezza che i lavori delle Commissioni non saranno interrotti o trasformati in giochi di beghe o in questioni personali, ma si svolgeranno nella più assoluta normalità.

Altro non ho da dire se non invitare la Commissione a prendere in esame, articolo per articolo, le varie questioni ed innanzi tutto a seguire quello che è stato il parere espresso dal nostro relatore, vale a dire sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4, adattando il resto dell'articolo.

CERMIGNANI. Sarebbe ozioso da parte mia dire che mi associo senz'altro alla approvazione di questo disegno di legge, dopo le conclusioni cui sono pervenuti i colleghi che hanno preso la parola.

Desidero solo chiedere un chiarimento in merito alla lettera b) dell'articolo 3, dove si dice: « i professori che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia ». Vorrei chiedere precisamente se non sia opportuno aggiungere, alla fine del comma le parole: « o per materie affini ». Questo perchè ripetutamente nel disegno di legge si fa riferimento alle materie affini, come nel secondo comma dell'articolo 1, e poi ancora nel secondo comma dell'articolo 4. Mi pare che sia un concetto che rientra in tutti gli articoli del disegno di legge e mi

pare che, sotto un certo punto di vista, sia fondamentale.

BANFI. L'accento che continuamente ritorna nella legge alle materie affini riguarda la nomina dei Commissari, non riguarda il tipo di concorso. Se noi qui alla lettera b) aggiungessimo « o per materie affini », la materia affine riguarderebbe il concorso e non il professore. Che cosa succederebbe? Che i pericoli, cui ha accennato il collega Paolucci, della esclusione sarebbero assai più gravi e assai moltiplicati. E si guardi bene che la frase « i professori che abbiano fatto parte, ecc. ecc. » vuol dire professori della materia e professori di materie affini.

CONDORELLI. Mi limito a qualche osservazione nei riguardi dell'ultimo comma dell'articolo 4, che ha destato i rilievi di tutti quanti i colleghi che hanno preso la parola.

Noi dobbiamo tener presente la ragione che ha dettato ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento questo emendamento aggiuntivo. Noi sappiamo che in realtà si forma il monopolio delle grandi Università nella determinazione dei concorsi, cioè di quelle Università che, per essere più numerose, hanno la maggior parte del Corpo elettorale nelle proprie mani, mentre le Università meno popolate rimangono quasi sempre escluse da una funzione determinante nella formazione delle Commissioni. Ragion per cui questo emendamento, che è sembrato ad alcuni antidemocratico, serve proprio alla protezione delle minoranze.

Certo si potrebbero anche cercare dei mezzi per limitare il potere del Ministro. Si potrebbe dire che il Ministro sceglie su una terna proposta dalle Facoltà. Io credo, ad ogni modo, che sia un giusto provvedimento, una giusta modifica, perchè si mettono le Facoltà, che chiedono il concorso, nella possibilità di partecipare, sia pure indirettamente, a questo concorso che le interessa. Si può anche stabilire che queste Facoltà preparino una terna da sottoporre al Ministro, ma occorre conservare questo quinto comma che obbedisce ad un sentimento e ad una esigenza veramente sentiti.

Mi rendo portavoce delle Università che non voglio chiamare minori, ma che sono soltanto periferiche e meno numerose. È giusto

che possano avere una qualche influenza nella formazione delle Commissioni.

RUSSO LUIGI. Il comma così com'è non garantisce questo!

CONDORELLI. Naturalmente penso che il Ministro non vorrà nominare uno che sarebbe eletto. Si può stabilire, comunque, che il Ministro scelga su una terna proposta dalla Facoltà che indice il concorso.

C'è poi da fare qualche osservazione relativa all'articolo primo. La osservazione si riferisce ad un problema che questo articolo mette a fuoco. È notorio che i voti, nelle nostre elezioni universitarie, non sono mai segreti appunto per la ristrettezza del numero dei votanti. Siamo, infatti, pochi professori di ciascuna Facoltà e la maggior parte delle volte conosciamo le calligrafie e si viene pertanto a sapere non solo come si è orientata una Facoltà, ma si viene a sapere anche come ha votato ciascuno di noi.

Io non ho nessuna difficoltà a votare apertamente, alla luce del sole, ma se si vuole che questi voti siano segreti, si costituisca anche uno strumento che garantisca la effettiva segretezza di questi voti. È questo un argomento che possiamo affrontare in questa occasione per risolvere il problema una buona volta per tutte. Credo che qualcuno di voi possa, in merito, suggerirci qualche accorgimento utile.

BANFI. Mi pare che il collega Condorelli, a proposito di quel comma dell'articolo 4, abbia toccato alcuni aspetti interessanti. Quali sono le ragioni che il collega Condorelli ha addotto? La ragione fondamentale è questa: il solito trionfo nelle votazioni delle Università che, quando hanno una maggiore mole, finiscono per prevalere sulle Università di dimensioni minori. Io mi appello al collega Paolucci, che rappresenta la Università che certamente è la più pletorica d'Italia, cioè l'Università di Roma. Qui avviene proprio il contrario, cioè è il maggior numero degli insegnanti che determina dei contrasti che rendono impossibile il concordare della Facoltà in un determinato indirizzo. Nelle piccole Facoltà abbiamo il convergere dei voti sopra

candidati determinati, che molto spesso sono i professori delle stesse Facoltà; nelle Università più grandi avviene invece la scissione del Corpo elettorale e maggiore è la forza della dialettica elettorale stessa.

Quanto alla possibilità che il Ministro scelga su una terna indicata dalle Facoltà, vi è da rilevare che il sistema sposta la responsabilità sulla Facoltà che ha indetto il concorso, mentre il concorso non serve solo per questa Facoltà, ma anche per le altre Facoltà. Ma faccio notare ancora poi un'altra cosa, che questo sistema fu introdotto, se non sbaglio nel 1931 o 1932, epoca in cui alle Facoltà fu attribuito il diritto di nominare i Commissari. Vi assicuro che fu un'ira di Dio. Quella Facoltà che aveva indetto il concorso divenne un inferno, perchè una Facoltà che era rimasta tranquilla, mansueta, concorde, divenne centro di lotte, di conflitti, perchè tutti premettero su di essa; per una cattedra di storia moderna il professore di sanscrito divenne grande elettore di un altro insegnante che non aveva nulla a che fare con la materia per cui il concorso era stato bandito. Si verrebbe quindi a creare, nella Facoltà, una responsabilità grave che è condivisa da persone completamente estranee alla materia e che subiscono altri interessi che non sono propriamente quelli scientifici.

Per terminare, credo che proprio per gli interessi scientifici dobbiamo stabilire l'elezione per tutti quanti i Commissari, anche se questo possa dare origine a degli inconvenienti.

CARISTIA, *relatore*. La discussione è stata così esauriente e particolareggiata che ritengo di non dover aggiungere altro.

Mi sembra inoltre che sul punto più delicato, vale a dire sull'emendamento soppressivo da me proposto, siamo tutti d'accordo.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. La discussione così seria ed elevata che qui è avvenuta ed anche il rumore che questo provvedimento di legge ha provocato negli ambienti universitari, la cui eco è certamente giunta agli onorevoli senatori, sotto forma anche di telegrammi, sotto forma di pro-memoria e di memoriali, dimostra quanto l'argomento sia interessante per la vita accade-

mica del nostro Paese. E forse non è inopportuno che io spenda qualche parola per ricordare quale è in atto il sistema per la nomina dei professori a mezzo di Commissioni giudicatrici di concorsi universitari.

Secondo le norme vigenti, le Facoltà interessate ad un determinato concorso eleggono cinque membri della Commissione giudicatrice, votando per tre; c'è così la rappresentanza della minoranza e la rappresentanza della maggioranza.

Sistema maggioritario. In pratica, che cosa accade? Che tre autorevoli professori della materia, spesso appartenenti a tre importanti Università del nostro Paese, si mettono d'accordo previamente, fanno la loro campagna elettorale (aiutati in questo anche dagli stessi concorrenti, dagli stessi candidati) ottengono la maggioranza dei suffragi, entrano in maggioranza nella Commissione ed il concorso è già deciso. Una volta avvenuta la votazione, già si sa quale sarà la terna dei vincitori. Dirò di più: si sa prima che la votazione avvenga. Quando tre autorevoli professori della materia si sono messi d'accordo e la cosa è risaputa già, è noto quale sarà il risultato del concorso. Ciò crea molti malumori, è fonte di inconvenienti non lievi e sul terreno morale rappresenta qualche cosa che merita di essere deplorata.

Sono d'accordo con il senatore Banfi che è più che legittimo che ogni professore voglia portare avanti i propri allievi. Questo senso della paternità è quello che assicura la continuità delle ricerche, è un atto d'amore per la scienza. Occorrono però dei limiti a questo, come a tutto. In atto, vi sono professori anche autorevoli anche noti fuori dei confini del nostro Paese, che hanno portato contributi importanti al progresso delle scienze, che tuttavia non riescono a mettere a posto un allievo, perchè ci sono i blocchi preformati. Il blocco che si è formato una volta, tende a riprodursi nei concorsi successivi, perchè, quando si è fatto un esperimento, una determinata alleanza tra i tre professori, e si è visto che è efficace, è interesse dei professori ripetere questa alleanza per i successivi concorsi. E più si va avanti con i concorsi e più le posizioni si cristallizzano, perchè gli allievi che vengono messi a posto da questi professori sono, a loro



volta, membri delle Facoltà che dovranno eleggere i nuovi docenti; e logicamente, nei successivi concorsi, faranno sentire il loro pensiero.

In definitiva, a mano a mano che questi blocchi si riproducono, la posizione va complicandosi e si arriva ad un momento in cui in molte materie non si può diventare professori di ruolo nelle Università italiane se non appartenendo ad una determinata scuola. Vi sono colleghi autorevoli e noti che sono venuti a dirmi, fin dai primi giorni in cui mi sono insediato al Ministero della pubblica istruzione, cose che peraltro già conoscevo per mio conto. Costoro mi dicevano: noi non possiamo trovare assistenti, perchè chi vuole far carriera, sa che, per far carriera, deve essere allievo di Tizio, di Caio o di Sempronio. altrimenti non andrà avanti. Questa è la ragione che mi ha indotto a presentare il disegno di legge: precostituzione della maggioranza e formazione di blocchi, come giustamente osserva il senatore Banfi.

Debbo dire che, secondo il mio pensiero, la precostituzione della maggioranza è qualche cosa che difficilmente potrà eliminarsi, nè con questo sistema nè con altri. Perchè che cosa intendiamo per preformazione della maggioranza? Maggioranza che si forma prima che i titoli dei candidati siano esaminati dalla Commissione giudicatrice e valutati. Ora, con qualsiasi sistema vengano nominati cinque professori a giudicare un concorso universitario dopo la nomina, la maggioranza si costituirà e sempre prima che i cinque giudici siedano intorno ad un tavolo e valutino i titoli presentati dai candidati. Bisognerebbe ricorrere ad un sistema diverso, cioè far giudicare i concorsi universitari non da professori universitari ma da altre persone. Ed io ricordavo, nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati, che una proposta simile fu avanzata nel 1908 da Giovanni Pascoli nell'occasione di un suo discorso agli studenti all'Università di Messina, discorso pubblicato sotto il titolo « Una sagra », che ho avuto la fortuna di leggere. Lamentava le stesse cose, il Pascoli, e veniva alla conclusione se non fosse il caso di far giudicare i concorsi universitari dagli studenti.

È evidente che nessuno di noi pensa di giungere ad una soluzione paradossale come questa, nessuno di noi può seriamente proporsi con questo sistema di impedire la preformazione della maggioranza come è stato già illustrato, ma ciò che possiamo ottenere e dobbiamo cercare con i nostri accorgimenti legislativi è di evitare che la maggioranza si formi prima che la Commissione sia sorta. Perchè questo è scandalo più grave di quell'altro, che cioè prima della valutazione dei titoli da parte della Commissione già possa essere stato scelto colui che dovrà risultare il vincitore del concorso.

Ho citato il discorso di Pascoli del 1908, ma il problema, che non è nuovo, aveva assillato anche i miei predecessori. Sapete che il Ministro Segni aveva presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge con il quale si prevedeva che i primi due membri fossero eletti dalle Facoltà, e gli altri tre membri delle Commissioni giudicatrici fossero sorteggiati tra coloro che avevano avuto un determinato numero di suffragi elettorali. Si introduceva il sistema del sorteggio. Lo scopo che muoveva il ministro Segni era di porre riparo a questo male che era denunciato da ogni parte e che ha creato e crea malumore negli ambienti interessati.

Il disegno di legge del ministro Segni provocò una sollevazione in molti ambienti universitari. Anche alla Camera dei deputati fu oggetto di contrasti assai vivi e non venne mai messo in discussione proprio per questi contrasti e non fu quindi mai approvato dalla Camera dei deputati e cadde con la fine della legislatura. In effetti, il sistema del sorteggio e soprattutto il sorteggio di coloro che avevano già avuto il suffragio elettorale, era qualche cosa che urtava contro la sensibilità nostra. Si diceva: è sommamente ingiusto che, dopo aver fatto le elezioni, riesca chi ha avuto 30 voti e non chi ne ha avuti, poniamo 180. Il sistema del sorteggio non si comprende quando c'è previamente una consultazione elettorale.

Io ho riesaminato la questione e mi è sembrato che in fondo, con questi due piccoli accorgimenti un qualche riparo si potesse apportare, e cioè facendosi anzichè votare per tre, votare per due, in maniera che non ci

fosse già un blocco preformato uscente dalla elezione accademica; e facendo sì che non fossero rieleggibili immediatamente coloro che avessero fatto parte delle due ultime Commissioni di concorso per la stessa materia.

A questo proposito debbo dire che il limitare all'ultimo concorso, piuttosto che agli ultimi due l'appartenenza ai fini dell'ineleggibilità, anziché mitigare la severità della norma la inasprirebbe, evidentemente, perchè è molto più facile far parte di una Commissione giudicatrice di un concorso, anziché di due successive Commissioni giudicatrici di concorsi. Ho scelto questa via introducendo nell'articolo in questione le parole « di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia », per limitare la portata della norma. La portata sarebbe molto più grave nel caso sopra detto ed avrebbe anche questa conseguenza pratica, che ho il dovere di segnalare agli onorevoli senatori, che qualora uno fosse eletto in una Commissione giudicatrice, della quale egli *a priori* sapesse di dover rappresentare la minoranza e non la maggioranza, costui dovrebbe necessariamente declinare l'incarico per non precludersi la via alla elezione successiva, cioè la speranza di poter entrare in un concorso in maggioranza. Ecco perchè si è limitata la dizione dell'articolo in questo modo.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. È proprio il contrario di quello che avevo creduto io!

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa disposizione ha avuto una sorte diversa, alla Camera dei deputati, presso la Commissione competente, da quello che era il pensiero e l'aspirazione del Ministro della pubblica istruzione, perchè è stata modificata e ha dato luogo a grandi discussioni, discussioni come quelle che sono avvenute qui, molto elevate, molto serie.

È vero, ragioni diverse sono state avanzate ed ognuna ha qualche fondamento. Si è proposto, ad esempio, da qualcuno, che per rendere più difficile la preformazione della maggioranza si ricorresse al sistema della pluralità delle fonti di designazione dei Commissari dei concorsi. Si è detto: in atto vengono tutti eletti dal Corpo accademico. Facciamo sì che

siano plurime le fonti, facciamo sì, per esempio, che la Facoltà che chiede il concorso abbia il diritto di scegliersi uno dei membri della Commissione e un altro sia nominato o dal Ministro, o dal Consiglio superiore della pubblica istruzione o dal Ministro su parere del Consiglio superiore. Noi avremmo così una triplice fonte di designazione e questo renderebbe più difficile la preformazione della maggioranza.

Da altri si è obiettato quello che anche qui è stato obiettato, e cioè che la Facoltà che chiede il concorso avrebbe un potere eccessivo, eserciterebbe un peso relativo non soltanto al funzionamento di se stessa, ma relativo anche al funzionamento di altre Facoltà. Perchè c'è il sistema della terna, per cui si nominano non uno, ma tre vincitori.

Si è detto ancora che è preferibile che sia il Ministro a nominare tutti e due i giudici non eletti, e che gli altri tre siano invece eletti dalla Facoltà interessata.

Altri hanno proposto (qualcuno appartenente alla stessa corrente politica del senatore Banfi) che fosse il Ministro a nominare tutti e cinque i membri della Commissione giudicatrice.

Una serie di proposte, infine, che culminò poi in questo che è il risultato di una transazione, perchè quella proposta della pluralità delle fonti, con un membro designato dalla Facoltà che chiede il concorso e un altro dal Ministro, non fu approvata dalla Commissione; fu respinta a parità di voti, venti favorevoli e venti contrari.

L'altra proposta, di dare al Ministro il potere di nominare due Commissari, lasciandone tre alla elezione da parte delle Facoltà, fu essa pure respinta e si pervenne alla proposta transattiva dell'onorevole Malagugini, per cui si adottò questo sistema, ora sottoposto all'esame del Senato.

Io debbo dire che niente di nuovo esiste in questa materia e che tutte queste proposte non sono originali nè questa, nè quella formulata prima nè il sorteggio come l'aveva proposto il ministro Segni. La pluralità di fonti — lo ha accennato il senatore Banfi poc'anzi — è esistita anche nel passato. La Facoltà che chiedeva il concorso poteva designare un membro, anzi in un particolare

sistema, anche due membri componenti della Commissione giudicatrice; ed il Ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nominava anche l'altro membro.

Ricorderemo il sistema che venne fuori con la riforma Gentile e che pure diede buona prova per un certo periodo.

Il sistema era questo: la Facoltà che chiedeva il concorso indicava due membri su cinque, attraverso la formazione di due terne nelle quali il Ministro sceglieva. Una terna era formata di componenti della Facoltà ed una terna di professori della materia, designati dalla Facoltà. Poi vi era un'altra terna designata dal Consiglio superiore e due altre terne elette, in cui il Ministro sceglieva rispettivamente uno per ogni terna. Questo era il sistema della legge Gentile, che aveva inconvenienti e pregi. E mi si consenta di dire che, a parer mio, quello che era l'inconveniente più evidente, denunciato dal senatore Banfi, del centro di lotta e di contrasto che veniva a rappresentare la Facoltà che chiedeva il concorso, proprio per il peso che aveva nella formazione della terna dei vincitori, attraverso la designazione di due membri su cinque, della Commissione, aveva degli aspetti però favorevoli, perchè, per esempio, l'incarico universitario era allora una cosa assai seria. Aspiravano all'incarico i migliori e vi era una gara, una lotta per ottenere l'incarico, che era veramente assai seria e forse anche più che non quella per entrare in una terna di vincitori di concorsi. Ricorderà certamente il senatore Paolucci che lotte vi erano per ottenere l'incarico per le Università di Sassari o di Camerino. Mi domando oggi quale è l'allievo di un maestro molto noto che, presumibilmente, ha molte possibilità di metterlo a posto rapidamente, che lasci Roma, o Napoli, o Milano per andare a far l'incarico a Sassari e a morire di fame. Oggi non accade più quello che accadeva un tempo, e molte Facoltà sono costrette a ricorrere ad elementi locali, ragione per cui l'insegnamento soffre.

Questo è un aspetto che rendeva la designazione della Facoltà proficua per gli interessi degli studi.

Vi erano poi gli aspetti negativi, su cui non intendo tornare perchè denunciati dal senatore Banfi.

Dicevo che non vi è niente di nuovo: sono tutti sistemi vecchi ed anche questo, senatore Banfi, che è stato proposto dalla Camera dei deputati, della designazione di uno dei cinque membri della Commissione giudicatrice da parte del Ministro della pubblica istruzione, non è una cosa nuova, è una cosa che abbiamo avuto e non soltanto in regime fascista. Quindi, non è esatto che questo sistema rappresenti la riesumazione di sistemi fascisti, come diceva il senatore Banfi, e spezzi la tradizione universitaria.

È vero, peraltro, che la responsabilità è troppo grave per il Ministro e nè il Ministro che vi parla, nè nessun altro Ministro, in un regime democratico, può accettare volentieri un sistema siffatto. La nomina dei Commissari da parte del Ministro va bene in un regime totalitario, quando il Ministro non è responsabile di fronte al Parlamento e spesso nemmeno di fronte alla opinione pubblica, ma in un sistema democratico la responsabilità del Ministro di fronte all'opinione pubblica rappresenta una responsabilità assai grave che nessun Ministro accetta volentieri.

Quindi, non posso dire che se questa norma sarà approvata dal Parlamento io ne sarò molto lieto; debbo ricordare però che non è affatto una norma di carattere totalitario, perchè esisteva nel nostro ordinamento anche prima dell'avvento del regime fascista.

Con la legge del 1910 si stabilì che la Commissione sarebbe stata composta di cinque membri nominati dal Ministro fra i cultori della materia e delle scienze affini, a proposta collettiva di tutte le Facoltà cui apparteneva la cattedra, secondo le norme stabilite successivamente in base al regolamento. Quindi, un sistema uguale a quello attualmente vigente. Infatti, il regolamento stabiliva che ciascun professore ordinario proponesse, nella scheda, quattro nomi scelti fra i professori che avessero insegnato la stessa disciplina e venissero eletti i cinque che avevano ottenuto il maggior numero di suffragi.

Nel 1921 questo sistema fu modificato e fu stabilito che ogni professore votasse, in una scheda, per quattro nomi scelti fra quelli di coloro che insegnassero o avessero insegnato la disciplina in un Istituto universitario, e per due nomi di persone che fossero cultori della materia messa a concorso; e in un'altra scheda,

scrivesse due nomi di cultori di materie affini. Il Ministro, accertati i sei nomi dei professori titolari della materia messa a concorso, ed i due nomi dei cultori di materie affini, che avevano riportato il maggior numero di voti, formava due distinti elenchi e sceglieva in questi, chiamando a far parte delle Commissioni quattro del primo elenco ed uno del secondo.

Nel 1922, si stabilì che ogni professore votasse, in una scheda, per cinque nomi, scelti fra coloro che avessero insegnato la stessa materia. E, in un'altra scheda per tre nomi scelti tra i professori ed i cultori di materie affini a quella per cui il concorso era stato bandito. Accertati i cinque nomi dei docenti della materia messa a concorso e i tre nomi dei docenti e dei cultori di materie affini che avevano avuto più voti, se ne facevano due distinti elenchi. Il Ministro sceglieva liberamente tra di essi e nominava la Commissione giudicatrice, chiamando a farne parte due del primo elenco e due del secondo e scegliendo l'altro tra i professori ordinari ed i cultori della materia. (*Interruzione del senatore Banfi*). Non eravamo ancora in regime fascista.

Ma anche la campagna elettorale, del resto, come vien fatta oggi, campagna elettorale fatta dagli stessi candidati ai concorsi, è cosa che è avvenuta nel passato e che si è anche nel passato deplorata.

Ho qui una circolare del 14 luglio 1897 del ministro Emanuele Gianturco ai rettori delle Università, la quale, tra l'altro, dice: « Mi è pervenuta notizia che i professori di Università sono tormentati da sollecitazioni a cattedre, perchè la scelta cada sopra alcuni invece che sopra altri insegnanti. So che i professori non fanno alcun conto di tali illecite inframmettenze, ne sono disgustati ed amareggiati per la dignità degli studi, ma non posso astenermi dal deplorare come taluni candidati tentino con questi mezzi di pervenire a cattedre che dovrebbero sforzarsi di conquistare con l'altezza di studi e di prove luminose ». Ecco quanto dice il ministro Gianturco! (*Ilarità*). Nulla di nuovo dunque sotto il sole.

Ora, queste sono le ragioni che hanno mosso il Ministro a presentare il disegno di legge, questo il movente delle modifiche apportate da parte della Camera dei deputati. Si è inteso,

modificando il sistema elettivo, attraverso la attribuzione al Ministro del compito di designare uno dei cinque componenti, rendere ancora più difficile la preformazione della maggioranza.

Dice il senatore Banfi: ma questo la rende più facile, perchè, essendo il Ministro chiamato per legge a designare un membro della Commissione prima che abbiano luogo le votazioni, una volta noto questo nome sarà facile che si costituiscano delle maggioranze, cioè che due si mettano d'accordo con il membro già nominato ed insieme preconstituiscano la maggioranza.

Mi sono reso conto di questo ed infatti ho in animo, in sede di applicazione della legge, qualora debba essere approvata in questa forma, di far sì che questo non avvenga, e ciò in un modo molto semplice. Colui che sarà designato dal Ministro, sarà designato il giorno prima della votazione. Il nome sarà reso noto alle Facoltà con telegramma del Ministro il giorno stesso o quello precedente la votazione. Mancherà il tempo per la preformazione della maggioranza. Tuttavia questo è un inconveniente che può verificarsi e va dato atto al senatore Banfi che potrebbe, con questo sistema, invece di rendersi più difficile la preformazione della maggioranza, essere facilitata, qualora a questo accorgimento da parte del Ministero della pubblica istruzione non si faccia ricorso.

C'è poi qualche osservazione di carattere marginale meno importante, che è stata fatta, per la quale ritengo opportuno dire qualche parola.

Vi è anzitutto la questione delle discipline affini. Credo che il senatore Paolucci sia in errore. Mi è sembrato di capire che egli abbia detto che possano essere esclusi dalla votazione i professori della stessa Facoltà, appartenenti a materie affini.

Ora, non è così, perchè l'articolo 2 dice: « Con i professori di cui al precedente articolo sono chiamati a votare... ecc. ». Ora, questi sono per l'appunto i professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio di Facoltà, cui appartiene la disciplina messa a concorso.

Per quanto riguarda la questione delle Facoltà di economia e commercio, che col dise-

gno di legge vengono staccate dalle Facoltà di giurisprudenza, è questa una richiesta insistente di queste Facoltà, perchè, essendo in numero molto minore rispetto alle Facoltà di giurisprudenza, avendo un numero di professori di ruolo inferiore, in pratica avviene che i concorsi per la Facoltà di economia e commercio, col sistema vigente, vengono decisi dalle Facoltà di giurisprudenza e non da quelle di economia e commercio. Ho creduto pertanto opportuno accogliere tale richiesta.

Quanto all'articolo 3, si è chiesto che fosse aumentato quel numero di cinque che rappresenta il *quorum* di validità della norma della ineleggibilità. Mi pare che quel numero di cinque sia sufficiente, perchè bisogna tener presente che per quelle materie dove il numero dei professori è piuttosto limitato, accade sempre che delle Commissioni giudicatrici fanno parte spesso professori di materie affini. Quindi, la rosa dei nomi è sufficientemente ampia e credo che non possa aversi alcuna preoccupazione per quel che è stato detto, che si possa cioè in definitiva sapere in precedenza quale sarà la composizione della Commissione in un concorso successivo. C'è la possibilità di eleggere membri di materie affini e questo avviene ordinariamente molto spesso proprio per quelle materie dove il numero dei professori di ruolo è limitato. Io, come professore di fisiopatologia, ho fatto parte di Commissioni giudicatrici di concorsi di antropologia, di psicologia e perfino di odontoiatria; e, come per me, lo stesso è avvenuto anche per il senatore Paolucci. Non credo, quindi, che sia indispensabile elevare il numero di cinque. È invece indispensabile mantenere questa norma, perchè effettivamente sarebbe molto inopportuno, quando i professori sono cinque, o meno di cinque, mantenere la ineleggibilità per chi abbia fatto parte di Commissioni giudicatrici degli ultimi due concorsi.

Il senatore Cermignani ha posto una domanda, ma gli ha già risposto il senatore Banfi.

Quanto allo spoglio delle schede, e quindi alla questione molto giustamente sollevata dal senatore Condorelli, della mancanza del segreto del voto, questo effettivamente è avvenuto finora ed è avvenuto perchè le norme che regolavano il sistema di votazione, e che

dovevano garantire la segretezza del voto, parevano fatte apposta per violare questo segreto. Nelle buste che contenevano le schede in ogni Facoltà, dovevano esserci la firma del preside della Facoltà e l'intestazione della Università cui la Facoltà appartiene; ed era perciò molto facile, aprendo una busta, sapere come aveva votato la facoltà di Catania o quella di Modena, o che so io. Ma ho già provveduto a questo: per la elezione del Consiglio superiore, si è introdotto il sistema della scheda, col tagliando da staccare, e questo impedisce in modo assoluto che sia violato il segreto del voto, perchè queste schede, dopo staccati i tagliandi, al momento dello scrutinio, vengono messe insieme e quindi non si sa più da quale Università o da quale Facoltà proven-gano.

Terrò conto della osservazione che è stata fatta circa la sorveglianza dello scrutinio.

Credo che non sia possibile l'alterazione dei risultati, non solo per la fiducia che dobbiamo avere nei confronti del Vice Presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei funzionari degli uffici che fanno materialmente lo spoglio, ma anche per il fatto che queste schede vengono conservate negli archivi. Al Ministero vi sono le schede di tutte le elezioni avvenute in materia di concorsi universitari ed è sempre possibile, in qualsiasi momento, fare un controllo. Credo che nessun funzionario si presterebbe ad alterare il risultato di una votazione, cosa che — scoperta — causerebbe a lui conseguenze molto più gravi che non al professore eventualmente escluso dalla partecipazione alla Commissione.

Ad ogni modo, terrò presente la raccomandazione, che mi viene dal senatore Banfi, e cercherò di fare in modo che assistano a questo spoglio anche dei professori universitari.

In conclusione io mi rendo conto che le idee in questa materia sono molto diverse e che non è molto agevole trovare una soluzione che soddisfi tutti. Ritengo che questo disegno di legge rappresenti un progresso rispetto al sistema attualmente vigente e, soprattutto, per alcune disposizioni che contiene, possa dare determinate garanzie. Particolarmente opportune e necessarie a tal riguardo mi sono sembrate le disposizioni dell'articolo 6, peraltro condivise anche dal senatore Banfi e su cui mi sem-

bra che nessuno abbia sollevato obiezioni in quest'Aula.

Sarebbe stato preferibile poter affrontare questa discussione in un periodo di maggior respiro e di maggior tranquillità, senza l'assillo delle elezioni da farsi delle Commissioni giudicatrici dei concorsi già banditi.

Purtroppo mi trovo al Ministero della pubblica istruzione da poco tempo. Ho sollecitato al massimo questo provvedimento da me predisposto e già da due mesi il provvedimento era stato presentato alla Camera dei deputati e ne era stata approvata, a mia richiesta, l'urgenza. Si è perduto molto tempo alla Camera dei deputati ed anche qui al Senato, perchè il Presidente della Commissione ha avuto in ritardo il disegno di legge. La settimana passata, inoltre, il relatore non era ancora pronto e si è dovuta, quindi, ancora rimandare la discussione.

Ci troviamo ora in una situazione molto spiacevole, che probabilmente ci costringerà a rinviare all'autunno prossimo la elezione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, con la conseguenza inevitabile che coloro che saranno i vincitori dei concorsi saranno nominati con un anno di ritardo.

Non è possibile evitare questo, a parer mio, perchè è necessario, come prevede del resto la legge, che il Consiglio superiore esprima il suo parere, prima delle elezioni delle Commissioni giudicatrici, su qualche punto fondamentale come quello della determinazione delle affinità, al fine di stabilire quale è l'elettorato attivo. Il Consiglio superiore, come sapete, è già scaduto: è stato eletto il nuovo Consiglio superiore e si deve ancora fare lo scrutinio. Non potrà, il nuovo Consiglio superiore, essere insediato prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

Questa è la situazione quale il Governo intende prospettare al Senato.

**PRESIDENTE.** Quanto all'andamento dei lavori della Camera e del Senato in merito a questo disegno di legge, ricorderò che la Camera dei deputati ha approvato il disegno il 19 maggio e lo ha trasmesso il 25 maggio alla Presidenza del Senato. Effettivamente alla 6<sup>a</sup> Commissione è pervenuto con qualche giorno di ritardo, vale a dire solo il 4 giugno. Noi ab-

biamo cercato di guadagnare tempo. Sarei stato lieto se nella settimana passata si fosse potuto discuterlo, ma il relatore, senatore Caristia, è stato pregato da me appena 24 ore prima della passata seduta e non era in condizioni di riferire.

**GIARDINA.** L'onorevole Ministro ci ha reso noto che, secondo le previsioni, anche se questa legge venisse approvata oggi stesso, il Consiglio superiore dovrebbe ancora riunirsi per stabilire le norme relative a coloro che possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle materie messe a concorso. I professori universitari saranno, a loro volta, chiamati a votare nel prossimo autunno, con la conseguenza, gradita al Tesoro certamente, ma sgradita invero ai vincitori del concorso, di vedere ritardata di un anno la nomina.

Chi ha passato i suoi anni migliori nella vita universitaria, sa bene che per i docenti anziani un anno non è una cosa trascurabile.

La Commissione dovrebbe, quindi, riflettere sul fatto che un anno di ritardo è una cosa molto grave per coloro che saranno i nostri futuri colleghi, per coloro che, in realtà, già oggi sono moralmente nostri colleghi.

Sarebbe quindi desiderabile che l'esame degli articoli fosse integralmente favorevole, per cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione potesse essere subito convocato e le Facoltà essere avvertite prima ancora che la sessione di esami estiva sia chiusa, in modo che i professori siano ancora in sede in tutte le Università italiane.

**PRESIDENTE.** Non è la prima volta, peraltro, che si verificherebbe un ritardo nella nomina dei professori di Università. Anche altre volte si è giunti fino al mese di febbraio.

**BANFI.** Non sono del parere del collega Giardina, per varie ragioni. Prima di tutto c'è la possibilità di espletare i concorsi con l'applicazione della vecchia legge. Per un anno ancora la vecchia legge funzionerà. Ci sarebbe pertanto tutto il tempo per votare la nuova legge, ed i mali non sarebbero tali da creare una situazione insostenibile. Ma vi è anche la possibilità, bandendo il concorso in ottobre, di far funzionare rapidamente le Commissioni,

in modo che queste riescano a dare il risultato prima della fine dell'anno.

D'altra parte, faccio osservare che, anche ritardando questo disegno di legge, daremmo ai nostri futuri colleghi la garanzia, crediamo, di concorsi più seri, più idonei a valutare i loro meriti e a metterli in condizione di far valere la loro preparazione.

Vale la pena, allora, che essi aspettino ancora un anno perchè poi avranno la sicurezza di esser giudicati con maggiore dignità.

Aggiungo un'altra cosa; che mi sento qui in duplice veste di professore universitario e di parlamentare e debbo dire che la mia veste di parlamentare preme più sulle mie spalle che non la veste di professore universitario. Noi ci troviamo oggi di fronte ad una legge estremamente delicata, da cui dipendono le sorti della vita universitaria; ci troviamo di fronte alla abitudine che è invalsa in questa legislatura che siano presentate delle leggi con tale carattere di urgenza da dover senz'altro essere considerate come leggi provvisorie, che spetterà poi al Ministro di rivedere. Mi pare che la cosa non sia seria.

Già ci siamo trovati di fronte alla legge sulla libera docenza, che è passata in una forma che non voglio qui giudicare, nella condizione di doverla considerare una legge provvisoria. Non approviamo anche questa legge, che riguarda così a fondo la vita universitaria, con carattere di legge provvisoria.

Onorevole Ministro, le auguro di essere per cinquant'anni il Ministro della pubblica istruzione, ma lei conosce le cose di questo mondo. La fiducia che riponiamo in lei non è quella che potremmo riporre in tutti i Ministri della pubblica istruzione.

Quindi penso che uno sviluppo della discussione, in maniera seria, organica, nella quale tutti assumano le proprie responsabilità di fronte alla scienza e al Corpo elettorale, sia utile anche se può costituire un danno per i nostri futuri colleghi, che saranno soddisfatti peraltro di sapere che le loro opere saranno giudicate da Commissioni più serie e più sinceramente elette.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. In sostanza, il solo punto di contrasto è quello relativo all'emendamento Caristia sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio delle Facoltà cui appartiene la materia a concorso.

Agli effetti del precedente comma le Facoltà di scienze politiche sono considerate come Facoltà di giurisprudenza; le Facoltà di magistero, l'Istituto superiore orientale di Napoli, gli Istituti superiori di magistero pareggiati, come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano — limitatamente ai professori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e letterature straniere — come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore navale di Napoli, come Facoltà di economia e commercio, per quanto attiene ai professori titolari di discipline della Sezione di economia marittima, e come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di discipline della Sezione nautica; le Scuole di ingegneria aeronautica come Facoltà di ingegneria.

(È approvato).

#### Art. 2.

Con i professori di cui al precedente articolo sono chiamati a votare, per ciascun concorso, i professori di ruolo e fuori ruolo, titolari, in altre Facoltà, della disciplina a concorso e di discipline affini, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(È approvato).

#### Art. 3.

I professori di ruolo che intendono prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle votazioni per la costituzione della Com-

missione giudicatrice: se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.

Non possono essere compresi nelle designazioni:

a) i professori che fanno parte della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) i professori che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia.

La disposizione di cui alla lettera b) si applica, tuttavia, nei confronti dei professori della materia a concorso soltanto se — all'atto delle designazioni — i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, della materia stessa siano in numero superiore ai cinque.

DONINI. Gli argomenti dell'onorevole Ministro mi hanno convinto sul punto b) di questo articolo.

Rimane però il problema di quelle materie per cui il concorso ha luogo ogni 15 o 20 anni.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho qui l'elenco di tutti i concorsi. Non c'è nessun caso in cui l'inconveniente paventato si possa verificare. Le esclusioni sono relativamente molto modeste.

DONINI. Faccio un caso che conosco personalmente. La cattedra di storia del cristianesimo ha avuto il suo concorso nel 1915, nel 1932, nel 1948, cioè tre soli concorsi in tutti questi anni.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Proprio per questi concorsi che si fanno ogni 10 o 15 anni il problema non sorge. Quando il professore avrà fatto parte di due Commissioni giudicatrici di concorsi, non avrà più la possibilità, direi fisica, di far parte di un'altra Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le votazioni si effettuano a schede segrete. Ciascun votante ha diritto di includere nella sua scheda due nomi di professori, di ruolo o

fuori ruolo, ordinari della materia a concorso o di materia strettamente affine.

Possono essere designati cultori della materia soltanto in mancanza di professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, della disciplina.

Il Ministro chiama a far parte della Commissione i quattro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Un quinto Commissario è designato dal Ministro della pubblica istruzione prima che siano avvenute le votazioni di cui al primo comma.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti, precisamente al quarto ed al quinto comma.

Pongo ai voti, anzitutto, i primi tre commi dell'articolo.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Il relatore propone la soppressione del quinto comma, e conseguentemente la sostituzione, nel quarto comma, della parola « quattro » con l'altra « cinque ».

Poichè i due emendamenti sono interdipendenti, do la precedenza all'emendamento soppressivo del quinto comma. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento al quarto comma che tende a sostituire alla parola: « quattro » la parola: « cinque ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo pertanto ai voti l'articolo 4, quale risulta dagli emendamenti testè approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le modalità per le votazioni sono stabilite con decreto ministeriale.

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato dal Presidente della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.



A questo articolo vi è un emendamento del relatore tendente ad aggiungere infine al secondo comma le parole « assistito da due professori titolari ».

GIARDINA. Accogliendo lo spirito dell'emendamento del senatore Caristia, aggiungere piuttosto le parole « assistito da altri due membri del Consiglio superiore ».

CARISTIA, *relatore*. Questo è un compito che può assolvere qualsiasi professore ordinario o straordinario; non c'è nemmeno bisogno che sia professore della materia messa a concorso, a mio avviso.

GIARDINA. Non mi pare che sia riguardoso verso i membri del Consiglio superiore far sì che il Presidente del Consiglio medesimo sia affiancato da due professori qualsiasi.

PRESIDENTE. Non è comunque una questione fondamentale.

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti il secondo comma, come risulta con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Qualora per gravi ragioni, da valutarsi dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei Commissari eletti declini l'incarico, vien fatto luogo alla sua sostituzione con il designato che segue nell'ordine dello scrutinio delle votazioni.

Salvo il caso di comprovata forza maggiore, non possono essere presentate dimissioni dopo che la Commissione abbia iniziato i propri lavori collegiali, nè gli stessi lavori possono essere aggiornati.

I Commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — in-

sieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I Commissari che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo saranno immediatamente sostituiti e non potranno essere designati a far parte delle Commissioni dei due successivi concorsi per la materia. L'ineleggibilità è dichiarata dal Ministro, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

DONINI. Riterrei che, per una ragione di logica formale, l'attuale comma quarto debba precedere quello che ora è il comma terzo.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 con la modifica proposta dal senatore Donini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai concorsi indetti nell'anno accademico 1953-54.

(È approvato).

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,15.*

Dot. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.